

## *Biglietti, niente trasmissione telematica per le società*

La società che organizza e gestisce gare e campionati sportivi è esonerata dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri riguardanti i biglietti emessi. È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 7 del 17 gennaio 2020. L'interpello è stato presentato da una società operante nel settore sportivo, che prevalentemente si occupa di gestione, promozione e organizzazione di gare, tornei e attività calcistiche. Le suddette attività rientrano tra quelle elencate nella tabella c allegata al dpr 633/1972 (decreto Iva) che, al punto 2, fa riferimento agli «spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono», in relazione ai quali si applica l'aliquota Iva nel rispetto del regime delineato dall'art. 74-quater dell'omonimo decreto. Il secondo comma di tale norma, invece, sancisce che le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o tramite biglietterie automatizzate. Ebbene, l'art. 2, comma 1, dlgs. 127/2015, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, l'onere di memorizzazione elettronica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e di trasmissione telematica degli stessi all'Ade. Tali modalità di memorizzazione e di trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione classici di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto Iva. Tuttavia, il decreto del Mef del 10 maggio 2019 (modificato col successivo decreto 24 maggio 2019) ha previsto specifiche esenzioni in relazione al citato obbligo, in ragione della tipologia di attività esercitata. L'art. 1, invero, offre un elenco dettagliato delle operazioni esentate, tra le quali non rientrano quelle svolte dalla società istante. Eppure, le Entrate nella risposta 7, richiamando le risposte agli interpelli nn. 506 e 535, pubblicate il 10 e il 20 dicembre 2019, ha ribadito che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche - tra cui rientrano quelli percepiti dalla società che organizza e gestisce gare e campionati sportivi - sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso (biglietti) emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria.

**Francesca Solinas**

— © Riproduzione riservata —